

Decreto n. 1918 del 30 giugno 2017

Modalità applicative di quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, dell'Ordinanza Commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 come modificata dall'Ordinanza Commissariale 2 del 3 febbraio 2017: disposizioni attuative dei dispositivi normativi nazionali relativi alla tematica degli Aiuti di stato nell'ambito delle domande di contributo a valere sulle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e n. 32 del 28 aprile 2014 successive modifiche ed integrazioni.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad*

emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”;

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali).”* convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che all’articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, é prorogato al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”*

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 32 del 28 aprile 2014 “*Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.*”;

Preso atto che con l’ordinanza n. 13/2016 sono stati prorogati i termini al 30/04/2016 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015;

Preso atto che l’Ordinanza n. 14/2016 come modificata dall’Ordinanza 2/2017 stabilisce che a far data dal primo luglio 2017 e ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 come modificato dall’articolo 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 e dall’art. 6, commi 6 e 7 del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, nel caso il contributo risarcitorio costituisca un aiuto di stato ai sensi di quanto definito dall’articolo 9 dell’Ordinanza 14/2016, il Comune, nel caso di esito positivo dell’istruttoria e, prima dell’adozione del decreto di concessione del contributo, è tenuto a darne comunicazione al Commissario ed attendere che quest’ultimo comunichi i riferimenti del Codice Concessione del Registro Nazionale degli Aiuti (COR) da citare obbligatoriamente nel decreto di concessione.

Dato atto che, a seguito della Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura, non è più necessario concedere a partire dal primo

gennaio 2017 ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” contributi risarcitori alle imprese relativamente a danni da queste subiti con riferimento a edifici e/o unità immobiliari danneggiati rientranti in quanto previsto dall’articolo dell’Ordinanza 14/2016 come modificata dall’Ordinanza 2/2017, nei commi da 1 a 4

Dato atto di quanto previsto dall'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” come modificato dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”

Preso atto di quanto disposto dall’articolo 6 comma 7 del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini” che prevede che a decorrere dal 1° luglio l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di stato

Preso atto che il Regolamento da adottarsi con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, del Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, alla data del 30 giugno 2016 non risulta adottato

Ritenuto comunque utile definire opportune procedure al fine dell’attuazione degli obblighi di cui all’art. 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234

Tutto ciò premesso

DISPONE

- 1) che nel caso in cui il contributo risarcitorio costituisca un aiuto di stato ai sensi di quanto definito nell’articolo 9 dell’Ordinanza 14/2016 come modificata dall’Ordinanza 2/2017, il Comune, nel caso di esito positivo dell'istruttoria e prima dell’adozione dell’ordinanza di concessione del contributo, dovrà trasmettere tramite PEC all’indirizzo agenziaricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna la bozza dell’ordinanza stessa

contenente nominativo, partita IVA e codice fiscale dell'impresa nonché gli identificativi MUDE del beneficiario e della pratica e l'importo del contributo che si intende concedere;

- 2) che a seguito di tale trasmissione e delle verifiche effettuate sul Registro Nazionale degli Aiuti, l'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 trasmette a mezzo PEC l'esito positivo delle verifiche, corredando l'informazione con il relativo codice COR, oppure in caso di verifica con esito negativo, corredando l'informazione con i motivi del mancato rilascio del codice COR;
- 3) che le ordinanze di concessione di cui al punto 1) devono obbligatoriamente riportare il codice COR, risultando legalmente inefficaci in sua assenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- 4) che il Comune deve approvare l'ordinanza di concessione e trasmetterla tramite PEC all'indirizzo agenziaricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna entro e non oltre 15 giorni dal rilascio del codice COR.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)